TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - I Sezione *ter*, 22 maggio 2002, n. 4558

Le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono alcun divieto di esposizione del crocifisso nei seggi elettorali.

Omissis.
Per quanto attiene agli aspetti contenutistici, va sottolineato che nell'appunto in questione si chiarisce, anche con richiami a pronunce giurisprudenziali, che le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono alcun divieto di esposizione del crocifisso e di oggetti sacri nei seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere, con ciò lasciando intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari disposizioni per la rimozione di tali oggetti. In conclusione sull'appunto si afferma che, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione in tema di libertà religiosa, come interpretati dalla Corte costituzionale "non sussiste un obbligo né un divieto circa l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere".
Omissis.